



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 236/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n.37619 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti del Sig.

Clarizio Steven, nato il 01/06/1995 a Francavilla Fontana (BR) (C.F.:

CLRSVN95H01D761E), non costituito

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di
causa;

Uditi nella pubblica del 6 novembre 2024 - relatore il Consigliere Pierpaolo

Grasso e segretario del collegio il Dott. Francesco Gisotti- il Pubblico

ministero, in persona del S.P.G. Lucia Minervini

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 giugno 2024, la Procura

Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Clarizio Steven, già titolare della

ricevitoria del lotto n. BR0357 ubicata in Francavilla Fontana (BR), per

	sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in	
	euro 63.805,19, asseritamente cagionato all'Agenzia delle dogane e dei	
	Monopoli di Stato, in conseguenza del mancato riversamento dei proventi	
	del gioco del lotto incassati nell'arco di tre settimane contabili, al netto della	
	polizza fideiussoria già introitata.	
	Riferisce il requirente che l'odierno convenuto, in virtù del rapporto	
	concessorio regolato da atto del 15/09/2015, era tenuto a versare	
	settimanalmente i proventi del lotto con le modalità indicate nell'atto	
	concessorio.	
	La sezione brindisina dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli contestava,	
	con tre distinte note, il mancato versamento dei proventi relativi alle tre	
	settimane intercorse fra il 26 settembre 2018 ed il 2 ottobre 2018, per un	
	totale pari ad € 84.140,62.	
	Attesa la mancata regolarizzazione nei termini richiesti, con successivo atto	
	prot. n. 18706 del 27/02/2019 il Direttore della sezione operativa territoriale	
	di Brindisi disponeva la revoca della concessione della ricevitoria del lotto	
	ed il contestuale incameramento del deposito cauzionale, cui faceva seguito	
	il ritiro materiale della licenza ad opera della Guardia di Finanza.	
	Le somme introitate a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria, pari	
	ad € 25.500,00 sono state imputate:	
	- per l'importo di € 5.164,57 a titolo di risarcimento per interruzione	
	del rapporto concessorio;	
	- per l'importo di € 20.335,43 a titolo di acconto sul maggiore importo	
	di € 84.140,62 dovuto dal Clarizio.	
	Seguiva, poi, l'iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella di	
	2	

	pagamento, dell'intimazione di pagamento, senza tuttavia sortire alcun	
	effetto ai fini restitutori.	
	Pertanto, la Procura regionale ha invitato e successivamente citato in	
	giudizio l'odierno convenuto.	
	Nel merito, dopo aver ripercorso il quadro normativo e regolamentare	
	disciplinante la specifica materia del gioco del lotto ed i correlati obblighi in	
	capo al ricevitore concessionario, ne ha rimarcato, alla luce del quadro	
	giurisprudenziale, la sua qualifica di agente contabile, evidenziando, quindi,	
	la relativa responsabilità contabile derivante dal mancato riversamento delle	
	somme predette che non richiede alcuna prova volta ad accertare la condotta	
	dell'inadempiente.	
	Dopo aver sostenuto la dolosità della condotta tenuta dal Clarizio, ha	
	concluso quantificando il danno erariale nella differenza fra la somma non	
	versata e la quota della polizza fideiussoria imputata al parziale ristoro del	
	pregiudizio subito, pari ad € 63.805,19, oltre interessi, da calcolarsi, in base	
	all'art. 33 della l. n. 724/1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi	
	legali, a partire dalle date dei mancati versamenti.	
	Il convenuto non si è costituito.	
	Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024 il rappresentante della Procura	
	regionale ha insistito per l'accoglimento della domanda.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Preliminarmente, va dato atto che la notifica della citazione e del decreto	
	presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione della causa si è	
	perfezionata correttamente nel termine di legge ex art.140 c.p.c. della cui	
	3	

	effettiva conoscenza vi è prova, essendo stato prodotto in giudizio anche	
	l'avviso di ricevimento regolarmente firmato da un familiare convivente in	
	data 20 giugno 2024.	
	Non essendosi il convenuto costituito in giudizio, ne va dichiarata la	
	contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.	
	Nel merito, la domanda attrice è fondata.	
	Infatti la normativa richiamata dal requirente (d.P.R. n. 303 del 7 agosto	
	1990 e s.m.i.) individua espressamente gli obblighi dei soggetti titolari di	
	ricevitoria del gioco del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione	
	all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, derivandone, quindi, la natura di	
	agente contabile, in conseguenza della quale l'omesso versamento all'Erario	
	delle somme dovute configura una specifica responsabilità soggetta alla	
	giurisdizione di questo Giudice, come d'altronde ormai sancito dalla	
	granitica giurisprudenza contabile (<i>ex multis</i> , Sez. Giurisdiz. Lombardia, 29	
	maggio 2023, n.98)	
	Nel caso di specie appare ampiamente provato il mancato versamento delle	
	somme oggetto di contestazione all'Erario in assenza di alcuna	
	giustificazione idonea a dimostrare, in base al principio di inversione	
	dell'onere probatorio che regola le ipotesi di responsabilità strettamente	
	contabile ex art 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, che l'inadempimento	
	dell'obbligazione incombente sul convenuto (nella fattispecie, l'omesso	
	versamento) non gli è imputabile, per insussistenza del nesso causale	
	(sopravvenienza di caso fortuito o forza maggiore) e dell'elemento	
	psicologico (i fatti impeditivi non debbono essere stati voluti dall'agente	
	contabile e neppure concausati da sue condotte gravemente colpose).	
	4	

	Sotto il profilo psicologico il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione	
	attore, che il ricevitore abbia agito con dolo, emergendo la consapevole	
	violazione delle disposizioni normative e regolamentari, nonché la totale	
	noncuranza delle richieste formulate, anche in via esecutiva,	
	dall'amministrazione danneggiata.	
	Il mancato ristoro delle pretese erariali, pur a seguito dell'iscrizione a ruolo e	
	della notifica della cartella di pagamento, legittima l'azione della Procura	
	erariale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di secondo grado di	
	questa Corte, non esiste un principio generale ed assoluto, ostativo alla	
	duplicazione dei titoli esecutivi (cfr. Sez. II Giurisdiz. Centr, 13 aprile 2022,	
	n.153)	
	Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato al pagamento della	
	somma richiesta dalla Procura requirente, oltre interessi legali nella misura	
	indicata in citazione (si vedano, al riguardo, Sez. Giurisdiz. Lombardia 2	
	novembre 2022, n.250, 20 dicembre 2023, n.219).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando	
	DICHIARA	
	la contumacia, ex art.93 c.g.c. del Sig. Clarizio Steven	
	CONDANNA	
	Clarizio Steven al risarcimento del danno, in favore dell'Agenzia delle	
	dogane e dei Monopoli di Stato, pari ad € 63.805,19, oltre interessi legali	
	nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, dalla data del	
	mancato riversamento fino all'effettivo soddisfo.	
	5	

